



ROMA CAPITALE

Dipartimento
Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità
Il Direttore

Determinazione Dirigenziale n. 618 del 27 marzo 2012

Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla Determinazione Dirigenziale delle U.O. V e VI del Dipartimento VIII - Attività Produttive, n. 3312 del 23.12.2008

IL DIRETTORE

Premesso

che con Deliberazione C. C. n. 37 del 30 marzo 2009 - Modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n.100 del 12 aprile 2006 riguardante il Regolamento Comunale recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni - è stato approvato il Regolamento Comunale recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni;

che agli artt. 19 e 20 del predetto Regolamento sono fissati i criteri per la redazione del Piano Regolatore degli Impianti e per l'approvazione delle norme tecniche e dei piani di localizzazione, mentre nell'art. 34, comma 4, (norme transitorie) sono previsti gli adempimenti per gli impianti autorizzati in applicazione del procedimento del riordino, qualora risultino difformi, tra l'altro, alle disposizioni *"del piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari, o con quelle recate dalla Deliberazione di cui all'art. 19, c. 1 bis, o con qualunque altra sopravvenuta e motivata ragione di pubblico interesse"*;

che con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 45 del 17 marzo 2008, unicamente per gli impianti già autorizzati e con i titoli in fase di rinnovo (mod. R e SPQR), sono state reiterate le disposizioni già

contenute nella Deliberazione C.C. n. 193 del 25 ottobre 2004, che consentono la permanenza degli impianti pubblicitari sul territorio, a condizione che non siano installati in contrasto con le norme inderogabili del Codice della Strada e che sia comunque garantito lo spazio di avvistamento anche nei casi di derogabilità;

che con Deliberazione della G. C. n. 395 del 3 dicembre 2008 è stato, tra l'altro, dato mandato ai competenti uffici di procedere ad una semplificazione delle procedure relative agli spostamenti degli impianti pubblicitari, anche utilizzando lo strumento dell'autocertificazione, secondo i criteri già stabiliti dalla normativa vigente e precisamente:

- la nuova posizione dell'impianto pubblicitario deve essere individuata nell'ambito dello stesso Municipio; per gli impianti di dimensioni superiori ai metri quadri 6 devono essere rispettati gli stessi limiti e vincoli previsti in vigore dell'area perimetrata ex Deliberazione C.C. n. 254 del 6 novembre 1995 All. Al art. 3 III cpv;
- gli impianti originariamente autorizzati e riordinati su suolo pubblico possono essere ricollocati su suolo privato, di cui la società attesti il legittimo possesso, mentre impianti originariamente autorizzati e riordinati su area privata possono essere ricollocati unicamente su altra area privata, di cui, parimenti, venga attestata la disponibilità nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. Unicamente per gli impianti per cui non sia stato possibile reperire altra area privata nell'ambito del medesimo Municipio e in via del tutto eccezionale, potranno essere verificate posizioni in altri Municipi;
- in via del tutto eccezionale e solo per gli spostamenti di impianti collocati in posizioni difformi a norme inderogabili del Codice della Strada e/o che non garantiscono lo spazio di avvistamento della segnaletica, è possibile spostare gli impianti da suolo privato a suolo pubblico, procedendo, se del caso, anche ad accorpamenti, consentendo, così, la permanenza dell'impianto nel medesimo Municipio;
- è possibile richiedere l'accorpamento e la trasformazione di più impianti, già autorizzati all'esito della procedura del riordino, a condizione che il numero degli impianti e la relativa superficie non superino quelli originariamente autorizzati;

che, a seguito della citata Deliberazione G.C. n. 395 del 3 dicembre 2008, sono state fissate con Determinazione Dirigenziale n. 3312 del 23 dicembre 2008 dei Dirigenti preposti alle U.O. V e VI del Dipartimento VIII - Attività Produttive - le procedure e la relativa modulistica per spostamenti, ricollocazioni, accorpamenti e/o trasformazioni;

Considerato che, alla luce della menzionata Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 45 del 17 marzo 2008, in previsione della procedura di approvazione del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari, è comunque necessaria l'osservanza della vincolistica storico-archeologica in materia di esposizione pubblicitaria;

Atteso che la Giunta Capitolina, con decisione n. 3 del 2 febbraio 2011 ha approvato il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari che sarà sottoposto all'esame dell'Assemblea Capitolina, si rende necessario adeguare le procedure di autorizzazione, di spostamento/ricollocazione, accorpamenti e/o trasformazioni ai principi ispiratori del suddetto Piano, fermi restando il limiti regolamentari attualmente previsti;

che, inoltre, l'Ordinanza Sindacale n.60 del 28 febbraio 2012, da ultimo, ha prorogato sino al 31 marzo 2012 il termine di sospensione del rilascio, tra l'altro, di ogni autorizzazione relativa allo spostamento e alla ricollocazione degli impianti pubblicitari, nonché dell'efficacia delle autorizzazioni allo spostamento già rilasciate e non ancora perfezionate;

che, infine, allo scopo di attuare una più efficace lotta al fenomeno dell'abusivismo pubblicitario, di limitare l'inquinamento visivo e ambientale - dannosi per l'immagine della Città - e nel contempo favorire il recupero dei residui attivi riconducibili ad imposte pregresse e canoni evasi, con Deliberazione G.C. n. 12 del 20 gennaio 2012 è stato istituito il Dipartimento Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità;

Ritenuto, conseguentemente, necessario provvedere alla modifica della prefata Determinazione Dirigenziale n. 3312 del 23 dicembre 2008;

Considerato che il presente atto non comporta impegno di spesa;

Visto il TUEL, approvato con Decreto Legislativo n.268/2000 e s.m.i.;

Visto l'art.34 dello Statuto

D E T E R M I N A

A) di fissare le seguenti procedure:

1. Rimozione temporanea per lavori (Mod. A). In occasione dei lavori di pubblica utilità, a seguito di fax di rimozione inviato dalla U.O. del Dipartimento Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità e in riscontro dello stesso, la Ditta interessata presenta istanza redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 con l'individuazione della nuova posizione e il deposito della relazione redatta da un tecnico abilitato, la documentazione di cui al modello A, oltre alla contestuale dichiarazione di dismissione della posizione originaria. Tale metodologia di spostamento, ove assentibile, è consentita solo ed esclusivamente se l'impianto è riconducibile ad una scheda R o SPQR inserita nella c.d. "Procedura di Riordino". Per gli impianti installati, riconducibili alle schede E inserite nella c.d. "Procedura di Riordino", l'istanza dovrà essere corredata anche dal parere positivo della sovrintendenza competente sul territorio della nuova posizione. Al termine dei lavori, la Ditta ha l'obbligo di ricollocare l'impianto nella sua posizione originaria facendone richiesta all'Amministrazione. A tale richiesta va allegata una asseverazione del tecnico abilitato sulla conformità alla normativa vigente, oltre alla contestuale dichiarazione di dismissione della posizione temporaneamente assentita.
2. Ricollocazione di impianti installati in difformità alle norme inderogabili del Codice della Strada (Mod.B). A seguito di V.A.V., e solo successivamente all'avvenuta e comprovata rimozione spontanea dell'impianto, da effettuarsi nei termini di cui all'art. 31 comma 5, Deliberazione C.C. n. 37 del 30 marzo 2009, la Ditta interessata può presentare istanza contenente una dichiarazione redatta ai sensi del

DPR n. 445/2000 con individuazione della nuova posizione, deposito della relazione redatta da un tecnico abilitato, planimetria in scala, prospetto dell'immobile per impianti da posizionare in aderenza, fotografie frontali e panoramiche, come da allegato modello B.

Tale metodologia di ricollocazione, ove assentibile, è consentita solo ed esclusivamente se l'impianto è riconducibile ad una scheda R o SPQR inserita nella c.d. "Procedura di Riordino". Per gli impianti installati, riconducibili alle schede E inserite nella c.d. "Procedura di Riordino", l'istanza dovrà essere corredata anche dal parere positivo della sovrintendenza competente sul territorio della nuova posizione.

3. Ricollocazioni di impianti per mutato stato dei luoghi a seguito di lavori pubblici, per intervenuto diniego del nulla osta da parte dell'Ente tutore del vincolo, per perdita di disponibilità dell'area privata, per motivi di pubblico interesse e/o sicurezza (Mod.C).

La Ditta interessata presenta istanza contenente una dichiarazione redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 con individuazione della nuova posizione, deposito della relazione redatta da un tecnico abilitato nonché documentazione comprovante la motivazione della richiesta, oltre la documentazione di cui al modello C.

Tale metodologia di ricollocazione, ove assentibile, è consentita solo ed esclusivamente se l'impianto è riconducibile ad una scheda R o SPQR inserita nella c.d. "Procedura di Riordino" e dietro dichiarazione di dismissione della posizione originaria. Per gli impianti installati, riconducibili alle schede E inserite nella c.d. "Procedura di Riordino", l'istanza dovrà essere corredata anche dal parere positivo della sovrintendenza competente sul territorio della nuova posizione.

4. Trasformazioni e/o accorpamenti di impianti (Mod.D).

La Ditta interessata presenta istanza contenente una dichiarazione redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 con indicazione della posizione su cui effettuare l'accorpamento individuata tra quelle relative agli impianti oggetto dell'accorpamento con deposito del Piano di trasformazione e/o accorpamento e relazione tecnica, oltre alla documentazione di cui al modello D. A seguito della definizione positiva della pratica la Ditta dovrà presentare la dichiarazione di dismissione delle posizioni relative agli impianti accorpati. Le richieste devono riguardare solo gli impianti già autorizzati all'esito della procedura di riordino, a norma dell'art. 34, comma 13, Deliberazione C.C. n. 37 del 30 marzo 2009.

Alle suddette procedure non si applica l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della L. n. 241/1990 e s.m.i., in quanto l'installazione di impianti pubblicitari è attività "contingentata", che necessita di valutazioni tecniche discrezionali da parte della Pubblica Amministrazione anche per le ripercussioni sulla sicurezza ed incolumità pubblica, nonché il decoro e l'immagine della Città. I procedimenti, quindi, devono concludersi con provvedimento espresso e motivato, secondo quanto previsto dalla richiamata L. 241/1990.

Qualora l'istanza sia ritenuta irregolare o incompleta o presentata secondo modalità differenti da quelle previste, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso per un periodo non superiore a

30 giorni ai fini dell'integrazione della domanda, decorso il quale si darà corso alla chiusura del procedimento.

Le Società dovranno adeguare al formato inferiore, all'esito delle procedure previste dal presente atto, le superfici degli impianti differenti da quelli previsti nel vigente Regolamento in materia.

Le presenti disposizioni, essendo applicative delle innovazioni regolamentari di cui alla premessa, e delle norme inderogabili riguardanti vincoli storico-paesaggistico-ambientali, si applicano anche a tutte le richieste presentate antecedentemente o in pendenza dell'Ordinanza del Sindaco n. 263 del 24 novembre 2011 e successive reiterazioni.

L'esame delle istanze sarà effettuato nel rispetto dell'ordine cronologico.

B) di approvare la relativa modulistica allegata.

Claudio Saccotelli